

D U V R I

DOCUMENTO UNICO di VALUTAZIONE dei RISCHI da INTERFERENZA

REDATTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 26,
COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS 81 DEL 9 APRILE 2008.

Contratto di riferimento

L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE E GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO
L'ISTITUTO COMPRENSIVO

Storico versioni

ID VERSIONE (REV)	DATA
02	08/04/2026



Istituto Scolastico
EINAUDI - CASAREGIS - GALILEI

INTRODUZIONE

Il presente documento di valutazione dei rischi derivanti da interferenza contiene le principali informazioni e prescrizioni in materia di sicurezza per fornire all'impresa appaltatrice (o ai lavoratori autonomi incaricati di eseguire lavori) ed alle eventuali aziende interferenti, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività in ottemperanza all'articolo 26 comma 1 lettera b, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Tale articolo infatti al comma 3 recita :

"Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi."

I datori di lavoro devono promuovere la cooperazione ed il coordinamento, ed in particolare devono:

- cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Prima dell'affidamento dei lavori si provvederà:

- a verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice o del lavoratore autonomo, attraverso l'acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale;
- fornire in allegato al contratto il documento unico di valutazione dei rischi definitivo che sarà costituito dal documento preventivo, eventualmente modificato ed integrato con le specifiche informazioni relative alle interferenze sulle lavorazioni che la ditta appaltatrice dovrà esplicitare.

In questo Documento Unico di Valutazione per i Rischi da Interferenze sono riportati i rischi derivanti dalle eventuali interferenze presenti nell'effettuazione della prestazione. A titolo puramente esemplificativo, sono rischi interferenti, per i quali occorre redigere il DUVRI i seguenti:

- rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
- rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente.

Come riportato nella Determinazione n. 3/2008 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 64 del 15/03/2008, è possibile escludere preventivamente la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza:

- le mere forniture senza posa in opera, installazione o montaggio, salvo i casi in cui siano necessari attività o procedure che vanno ad interferire con la fornitura stessa;
- i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione in luoghi nella giuridica disponibilità del Datore di Lavoro Committente;
- i servizi di natura intellettuale, ad esempio direzione lavori, ecc., anche effettuati presso il committente.

SOSPENSIONE DEI LAVORI

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Responsabile dei Lavori ovvero il Committente, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore.

METODOLOGIA E CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

La metodologia adottata nella Valutazione dei Rischi legati alla interferenza oggetto del DUVRI, ha tenuto conto del contenuto specifico del D.Lgs. 81/08. Sono stati considerati, inoltre, gli orientamenti CEE riguardo la valutazione dei rischi ed i fogli d'Informazione ISPEL.

La valutazione del rischio ha avuto ad oggetto la individuazione di tutti i pericoli legati alla interferenza che si verifica negli ambienti e nei luoghi in cui operano gli addetti delle diverse aziende/enti.

E' chiaro che i rischi non sono tutti uguali, alcuni sono remoti ma molto gravi nelle conseguenze dannose che li caratterizzano, altri sono molto meno dannosi ma assolutamente frequenti nella loro probabilità di accadimento. Ai fini di questa valutazione il rischio (R) è definito come il prodotto della Probabilità (P) di accadimento di un certo evento dannoso per la gravità (G) o "magnitudo" del danno atteso:

$$R = P \times G$$

Questa formula consente di definire una **scala di Probabilità** cui faremo riferimento al momento dell'analisi di ciascuno dei rischi individuati. Tale scala si riferisce all'esistenza di una correlazione più o meno diretta tra la carenza riscontrata e la probabilità che si verifichi l'evento dannoso, tenuto conto della frequenza e della durata delle operazioni / lavorazioni che comportano rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Assumiamo che ciascuno dei fattori (P e G) possa ammettere 3 valori:

Tabella della PROBABILITA' (P)		
VALORE	LIVELLO DI PROBABILITA'	DEFINIZIONE / CRITERIO
3	EVENTO MOLTO PROBABILE	Si individua una correlazione diretta tra la mancanza rilevata (fattore di pericolo) ed il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori. Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata nello stesso luogo o in luoghi, anche di altre aziende/enti simili. Il verificarsi del danno conseguente alla mancanza rilevata non susciterebbe alcuno stupore.
2	EVENTO PROBABILE	La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico e diretto. E' noto qualche episodio in cui, alla mancanza ha fatto seguito il danno. Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe sorpresa.
1	EVENTO POCO PROBABILE	La mancanza rilevata può provocare un danno solamente in circostanze sfortunate. Sono noti solo rarissimi episodi verificatisi o addirittura non risulta conosciuto alcun episodio. Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe incredulità.

Come è facile intendere, quale criterio di valutazione della probabilità richiamiamo metodologie tipiche del mondo anglosassone, basate sul livello di "sorpresa" che desterebbe l'avverarsi di un evento.

Risulta invece molto agevole valutare la gravità del danno rifacendoci alla reversibilità o meno dello stesso:

Tabella della GRAVITA' o MAGNITUDO (G)		
VALORE	LIVELLO DI GRAVITA' DEL DANNO	DEFINIZIONE / CRITERIO
3	DANNO GRAVE	Infortunio o episodio con effetti di invalidità totale o financo letale. Esposizione cronica con effetti totalmente o parzialmente irreversibili ed invalidanti.
2	DANNO MEDIO	Infortunio o episodio che comporti inabilità reversibile. Esposizione cronica con effetti reversibili.
1	DANNO LIEVE	Infortunio o episodio che comporti una inabilità rapidamente reversibile. Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.

Quale regola di condotta cui rifarsi, indipendentemente dai sistemi di misura testé definiti, si considererà assolutamente prioritaria la programmazione di misure di prevenzione tese ad eliminare o ridurre il rischio di incidente avente conseguenze mortali, anche nel caso di eventi poco probabili.

Definita la formula di calcolo del rischio ($R = P \times G$), è possibile costruire una matrice avente in ascissa la gravità ed in ordinata la probabilità:

MATRICE DEL RISCHIO

3	6	9	3
2	4	6	2
1	2	3	1
1	2	3	

RISCHIO ROSSO : Azioni correttive immediate

RISCHIO GIALLO : Azioni correttive da programmare con urgenza

RISCHIO VERDE : Azioni correttive o più facilmente migliorative da programmare nel medio/breve termine.

La matrice del rischio come sopra introdotta, consentirà al datore di lavoro di stabilire un ordine di priorità con il quale attuare le misure di prevenzione/protezione individuate per ciascun rischio.

SOGGETTI**ISTITUTO SCOLASTICO EINAUDI CASAREGIS GALILEI****SOGGETTO DA DEFINIRE****DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' OGGETTO DEL CONTRATTO**

**L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO L'ISTITUTO
COMPENSIVO**

SOGGETTI INTERESSATI AI RISCHI DA INTERFERENZA

TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO COMPRESI GLI ALUNNI

INDIVIDUAZIONE DELLE INTERFERENZE**INTERFERENZE GENERALI**

Nei luoghi di lavoro oggetto dell'appalto sono identificabili i seguenti rischi di interferenza generali, la cui stima di rischio è così descritta:

	P	G	R
RISCHIO DA ELETTROCUZIONE GENERALE	1	2	2
RISCHI DA USO DI ATTREZZATURE GENERALE	1	2	2
RISCHIO INCENDIO ED ESPLOSIONE	1	2	2

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GENERALI

Al fine di porre in essere comportamenti che riducano genericamente il profilo di rischio, il committente ha provveduto ad integrare le misure di prevenzione e protezione speciali, individuate specificamente per i singoli rischi e che sono elencate nei paragrafi inerenti alla valutazione dei rischi in particolare, con misure organizzative, gestionali e formative generali di cui ci sembra corretto parlare anticipatamente rispetto alla valutazione puntuale dei singoli rischi in quanto riconducibili ad una attività preventiva generale:

INTERFERENZA	DESCRIZIONE MISURA	RESPONSABILE ATTUAZIONE	TEMPISTICA ATTUAZIONE
UTILIZZO DI ATTREZZATURE O SOSTANZE	E' vietato l'utilizzo di qualsiasi attrezzatura o sostanza di proprietà del Committente o dell'azienda/ente interferente. Il personale esterno è tenuto ad utilizzare esclusivamente il proprio materiale (macchine, attrezzature, utensili) che deve essere rispondente alle norme antinfortunistiche ed adeguatamente identificato. L'uso di tale materiale deve essere consentito solo a personale addetto ed adeguatamente addestrato.	APPALTATORE	ATTUAZIONE CONTINUA
	Le attrezzature proprie utilizzate dall'azienda esterna o dai lavoratori autonomi devono essere conformi alle norme in vigore e tutte le sostanze eventualmente utilizzate devono essere accompagnate dalla relative schede di sicurezza aggiornate.		
	La protezione contro i contatti diretti con elementi in tensione e contatti indiretti determinati da condizioni di guasto è assicurata dalla realizzazione degli impianti a regola d'arte e con la prescritta dichiarazione di conformità.		
	L'azienda esterna deve utilizzare componenti (cavi, spine, prese, adattatori etc.) e apparecchi elettrici rispondenti alla regola dell'arte (marchio CE o altro tipo di certificazione) ed in buono stato di conservazione; deve utilizzare l'impianto elettrico secondo quanto imposto dalla buona tecnica e dalla regola dell'arte; non deve fare uso di cavi giuntati o che presentino lesioni o abrasioni vistose. L'azienda esterna deve verificare che la potenza dell'apparecchio utilizzato sia compatibile con la sezione della conduttura che lo alimenta, anche in relazione ad altri apparecchi utilizzati già collegati al quadro. E' vietato attivare linee elettriche volanti senza aver verificato lo stato dei cavi e senza aver avvisato il personale preposto dell'Azienda. E' vietato effettuare allacciamenti provvisori di apparecchiature elettriche alle linee di alimentazione. E' vietato utilizzare, nei lavori in luoghi bagnati o molto umidi e nei lavori a contatto o entro grandi masse metalliche, utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 V verso terra.		

	L'introduzione, anche temporanea di carichi particolari sui pavimenti, in special modo collocati ai piani rialzati, dovrà essere preventivamente sottoposta a verifica da parte di un tecnico abilitato. Questi dovrà certificare per iscritto al competente servizio prevenzione e protezione aziendale l'idoneità statica dell'intervento.		
	In caso di sversamento di sostanze chimiche liquide: - Arieggiare il locale ovvero la zona. - Utilizzare, secondo le istruzioni, i kit di assorbimento, che devono essere presenti nella attrezzatura di lavoro qualora si utilizzino tali sostanze e porre il tutto in contenitori all'uopo predisposti (contenitori di rifiuti compatibili), evitando di usare apparecchi alimentati ad energia elettrica che possano costituire innesco per una eventuale miscela infiammabile, ovvero esplosiva presente. - Comportarsi scrupolosamente secondo quanto previsto dalle istruzioni contenute nelle apposite "schede di rischio", che devono accompagnare le sostanze ed essere a disposizione per la continua consultazione da parte degli operatori.		
	L'impiego di prodotti chimici da parte di Imprese che operino negli edifici deve avvenire secondo specifiche modalità operative indicate sulla scheda tecnica (scheda che deve essere presente in sito insieme alla documentazione di sicurezza ed essere esibita su richiesta del Datore di Lavoro, del Referente del Contratto e dal competente servizio di prevenzione e protezione aziendale). Per quanto possibile, gli interventi che necessitano di prodotti chimici, se non per lavori d'urgenza, saranno programmati in modo tale da non esporre persone terze al pericolo derivante dal loro utilizzo. E' fatto divieto di miscelare tra loro prodotti diversi o di travasarli in contenitori non correttamente etichettati. L'azienda esterna operante non deve in alcun modo lasciare prodotti chimici e loro contenitori, anche se vuoti, incustoditi. I contenitori, esaurite le quantità contenute, dovranno essere smaltiti secondo le norme vigenti. In alcun modo dovranno essere abbandonati negli edifici rifiuti provenienti dalla lavorazione effettuata al termine del lavoro/servizio. Dovrà essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti asmatici o allergici eventualmente presenti, anche nei giorni successivi all'impiego delle suddette sostanze.		
	Le attrezzature da lavoro utilizzate dovranno essere efficienti sotto il profilo della sicurezza ed il prelievo dell'energia elettrica avverrà nel rispetto delle caratteristiche tecniche compatibili con il punto di allaccio. Le attività lavorative che comportano l'impiego di fiamme libere saranno precedute da: - verifica sulla presenza di materiali infiammabili in prossimità del punto di intervento. - accertamento della salubrità dell'aria all'interno di vani tecnici a rischio. - verifica sulla presenza di un presidio antincendio in prossimità dei punti di intervento. - conoscenza da parte del personale della procedura di gestione dell'emergenza, comprendente, anche, l'uso dei presidi antincendio disponibili. Comunque, per l'inizio delle lavorazioni con fiamme libere, obbligatoriamente deve sempre essere assicurata la presenza di mezzi estinguenti efficienti a portata degli operatori.		
COMPRESENZA NEI LUOGHI DI LAVORO	Nell'ambito dello svolgimento delle attività, il personale esterno occupato deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.		
	Nell'ambito della cooperazione ed attuazione delle misure di prevenzione dai rischi, nonché di coordinamento degli interventi di protezione, all'Appaltatore si richiede di osservare e far osservare le seguenti misure: - Operare esclusivamente nelle aree di competenza; - Rispettare le regole di accesso, di circolazione nei luoghi di lavoro e quelle per l'evacuazione in caso di emergenza; - Rispettare scrupolosamente tutte le indicazioni e le prescrizioni che il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Preposto impartiranno per coordinare gli interventi di prevenzione dai rischi; - rispettare nello svolgimento dell'attività oggetto dell'appalto le prescrizioni di sicurezza e le segnaletiche ed attuare le misure di protezione dai rischi specifici dell'attività di competenza; - adottare le misure di prevenzione e protezione necessarie in relazione ai pericoli presenti nella zona di lavoro; - non rimuovere o non far compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di competenza, ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altre persone; - segnalare immediatamente al preposto deficienze dei mezzi e dispositivi di protezione, nonché le eventuali condizioni di pericolo di cui si viene a conoscenza, adoperandosi direttamente in caso di emergenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze e pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; - richiedere l'autorizzazione preventiva in caso di introduzione nell'ambiente lavorativo del Committente o azienda/ente interferente di sostanze pericolose e/o infiammabili che utilizzate per il Vs. lavoro (es. solventi, alcool, ecc. ...), specificando la natura, il tipo e la quantità. E' fatto assoluto divieto di creare deposito di tali sostanze all'interno delle sedi terminali.	APPALTATORE	ATTUAZIONE CONTINUA
	Si provvederà alla immediata comunicazione di rischi non previsti nel presente DUVRI e che si manifestino in situazioni particolari o transitorie.	COMMITTENTE	
	Sia l'Azienda ospitante che l'azienda esterna devono segnalare, attraverso specifica segnaletica, le superfici di transito che dovessero risultare bagnate e quindi a rischio scivolamento.	APPALTATORE AZ. INTERFERENTE	ATTUAZIONE CONTINUA
	In caso di sopravvenuto rischio non previsto e di tipo transitorio, l'azienda dovrà dare immediata comunicazione al servizio di prevenzione e protezione del Committente per l'adozione di idonee misure di sicurezza o apposizione di idonea segnaletica.	APPALTATORE AZ. INTERFERENTE	ATTUAZIONE CONTINUA
	Verrà predisposta idonea segnaletica di sicurezza (orizzontale e/o verticale) allo scopo di informare il personale presente in azienda sugli eventuali rischi derivanti dalle interferenze lavorative oggetto del presente DUVRI.	APPALTATORE AZ. INTERFERENTE	ATTUAZIONE CONTINUA
USCITE DI SICUREZZA	Le Ditte che intervengono negli edifici aziendali devono preventivamente prendere visione della planimetria dei locali con la indicazione delle vie di fuga e della localizzazione dei presidi di emergenza comunicando al Datore di Lavoro interessato ed al servizio di prevenzione e protezione eventuali modifiche temporanee necessarie per lo svolgimento dei propri lavori. L'Azienda esterna dovrà preventivamente prendere visione della distribuzione planimetrica dei locali, della posizione dei presidi di emergenza e della posizione degli interruttori atti a	APPALTATORE	PRIMA DELL'INIZIO DELLE LAVORAZIONI

	<p>disattivare le alimentazioni idriche, elettriche e del gas. Deve inoltre essere informata sui responsabili per la gestione delle emergenze nominati ai sensi del D.Lgs. 81/08 nell'ambito delle sedi dove si interviene.</p> <p>I corridoi e le vie di fuga in generale devono essere mantenuti costantemente in condizioni tali da garantire una facile percorribilità delle persone in caso di emergenza; devono essere sgombri da materiale combustibile e infiammabile, da assembramenti di persone e da ostacoli di qualsiasi genere (es. carrelli trasporto attrezzature per la pulizia), anche se temporanei.</p>		
PRESIDI DI SICUREZZA	<p>I mezzi di estinzione saranno sempre facilmente raggiungibili attraverso percorsi che devono sempre rimanere sgombri e liberi.</p> <p>I corridoi e le vie di fuga in generale devono essere mantenuti costantemente in condizioni tali da garantire una facile percorribilità delle persone in caso di emergenza; devono essere sgombri da materiale combustibile e infiammabile, da assembramenti di persone e da ostacoli di qualsiasi genere (macchine per la distribuzione di caffè, di bibite, etc.), anche se temporanei.</p> <p>Fermo restando la verifica costante dei mezzi di protezione, dal punto di vista della manutenzione ordinaria, non si potranno apportare modifiche se queste non saranno preventivamente autorizzate dagli Uffici competenti.</p> <p>E' vietato:</p> <p>Fumare.</p> <p>Effettuare operazioni che possano dar luogo a scintille (molatura saldatura, ecc.) a meno che non siano state espressamente autorizzate.</p> <p>La protezione contro gli incendi è assicurata da:</p> <p>Mezzi di estinzione presenti ed efficienti.</p> <p>Istruzioni impartite per iscritto al personale.</p> <p>Procedure scritte da tenere in caso d'incendio.</p>	APPALTATORE	ATTUAZIONE CONTINUA
BARRIERE ARCHITETTONICHE	<p>L'attuazione delle attività oggetto di servizio non deve originare barriere architettoniche o ostacoli alla percorrenza dei luoghi.</p> <p>Il percorso alternativo deve essere adeguatamente segnalato e sicuro per gli utenti.</p> <p>La collocazione di attrezzature e di materiali non deve costituire inciampo, così come il deposito non deve avvenire presso accessi, passaggi, vie di fuga; la raccolta e l'allontanamento del materiale deve essere disposta al termine delle lavorazioni.</p> <p>Dovranno essere predisposte specifiche barriere, segnalazioni e segregazioni della zona a rischio, in caso di apertura di botole e simili. Nel caso di impianti di sollevamento dovrà essere posizionata la necessaria segnaletica di sicurezza con il divieto di accesso alle aree e alle attrezzature oggetto di manutenzione.</p>	APPALTATORE	ATTUAZIONE CONTINUA
UTENZE	<p>Interruzioni dell'energia elettrica, del gas, del funzionamento degli impianti di riscaldamento/climatizzazione, delle forniture idriche per i servizi e per il funzionamento degli impianti di spegnimento antincendio, andranno sempre concordate con i Datori di Lavoro titolari delle attività presenti nell'edificio dove si interviene.</p> <p>Le manovre di erogazione/interruzione saranno eseguite successivamente all'accertamento che le stesse non generino condizioni di pericolo e/o danni per disservizio.</p>	APPALTATORE	PRIMA DELL'INIZIO DELLE LAVORAZIONI
POLVERE E FIBRE DERIVANTI DALLE LAVORAZIONI	<p>Nel caso in cui un'attività lavorativa preveda lo svilupparsi di polveri, si opererà con massima cautela installando aspiratori o segregando gli spazi con teli / barriere. Tali attività saranno programmate e, salvo cause di forza maggiore (in tal caso devono essere prese misure atte a informare e tutelare le persone presenti), le stesse saranno svolte in assenza di terzi sul luogo di lavoro. Dovrà essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti asmatici o allergici eventualmente presenti. Per lavorazioni che provochino negli ambienti di lavoro residui di polveri o altro, occorre, comunque, che sia effettuata un'adeguata rimozione e pulizia dei medesimi, al fine di lasciare l'ambiente di lavoro in perfetto ordine.</p>	APPALTATORE	ATTUAZIONE CONTINUA
INFORMAZIONE	<p>Nel caso di attività che prevedano interferenze con le attività lavorative e che comportino elevate emissioni di rumore, produzione di odori sgradevoli, produzione di polveri, ecc. o limitazioni alla accessibilità dei luoghi di lavoro, in periodi o orari non di chiusura degli Uffici / Locali, dovrà essere informato il competente servizio di prevenzione e protezione aziendale e dovranno essere fornite informazioni ai dipendenti (anche per accertare l'eventuale presenza di lavoratori con problemi asmatici, di mobilità o altro) circa le modalità di svolgimento delle lavorazioni e le sostanze utilizzate. Il Datore di Lavoro, o il suo delegato Referente di Sede, preventivamente informato dell'intervento, dovrà avvertire il proprio personale ed attenersi alle indicazioni specifiche che vengono fornite. Qualora i dipendenti avvertissero segni di fastidio o problematiche legate allo svolgimento dei lavori da parte dell'azienda esterna (eccessivo rumore, insorgenza di irritazioni, odori sgradevoli, polveri, etc.) il Datore di Lavoro dovrà immediatamente attivarsi convocando i responsabili dei lavori, allertando il Servizio Prevenzione e Protezione (ed eventualmente il Medico Competente), al fine di fermare le lavorazioni o di valutare al più presto la sospensione delle attività aziendali.</p> <p>L'attività di informazione e formazione sul personale del committente interessato dalle interferenze è stata effettuata mediante incontri con i lavoratori sulle specifiche problematiche legate alle proprie mansioni e possibili interferenze con altri operatori. I dipendenti dell'Azienda esterna dovranno essere debitamente informati e formati sui rischi relativi allo svolgimento delle loro mansioni, sui possibili danni e sulle conseguenti misure di prevenzione e protezione e sulle modalità di coordinamento in caso di lavori simultanei oggetto del presente DUVRI.</p>	<p>COMMITTENTE</p> <p>APPALTATORE</p> <p>AZ. INTERFERENTE</p>	ATTUAZIONE CONTINUA
GESTIONE DELL'EMERGENZA	<p>In caso di allarme :</p> <ul style="list-style-type: none"> - avvisare immediatamente il Committente, descrivendo l'accaduto; - se addestrati, collaborare con il personale del Committente e delle Aziende interferenti intervenire con i mezzi mobili messi a disposizione. <p>In caso di emergenza</p> <ul style="list-style-type: none"> - interrompere il lavoro, rimuovere le attrezzature in uso (scale, veicoli, ecc.) che potrebbero creare intralcio; - mettere in sicurezza le attrezzature potenzialmente pericolose (bombole, solventi, ecc.); - avvisare il Committente, descrivendo l'accaduto. <p>In caso di evacuazione</p> <ul style="list-style-type: none"> - convergere ordinatamente nel punto di raccolta; - attendere in attesa del cessato allarme. 	APPALTATORE	ATTUAZIONE CONTINUA
D.P.I.	<p>L'azienda ha effettuato la valutazione dei rischi residui che non possono essere evitati con altri mezzi. A seguito di tale analisi sono stati messi a disposizione degli addetti idonei DPI ed è stato</p>	APPALTATORE	ATTUAZIONE CONTINUA

	fatto obbligo d'uso. Il personale dell'azienda esterna dovrà essere dotato dei DPI eventualmente previsti per lo svolgimento della propria mansione. Sarà cura della stessa azienda esterna vigilare sull'effettivo utilizzo dei DPI da parte del proprio personale.		
--	---	--	--

INTERFERENZE SPECIFICHE

		P	G	R
RISCHIO DA COMPRESENZA		2	2	4
DESCRIZIONE	E' PROBABILE CHE I SOGGETTI DELL'ENTE POSSANO ENTRARE IN CONTATTO CON IL PERSONALE DELL'APPALTATORE DURANTE LE LAVORAZIONI			
SOGGETTI INTERESSATI	TUTTI I SOGGETTI DELL'ENTE			
MISURE ORGANIZZATIVE	L'ACCESSO DA PARTE DEL PERSONALE INTERESSATO AVVERRÀ TRAMITE GLI INGRESSI PRINCIPALI SOLO DOPO ESSERSI FATTI IDENTIFICARE ED AUTORIZZARE DA PARTE DEL PERSONALE COLLABORATORE ALL'INGRESSO IN ORARI IN MODO DA EVITARE PAUSE, RICREAZIONI E/O USCITE			
MISURE INFORMATIVE	DOVRÀ ESSERE EFFETTUATA LA NECESSARIA INFORMAZIONE A TUTTI I SOGGETTI COINVOLTI			
D.P.I.	NON E' PREVISTO L'UTILIZZO DI ALCUN DISPOSITIVO			

È NECESSARIO

- garantire la sicurezza del personale dell'appaltatore mediante la formazione, la sorveglianza sanitaria, gli apprestamenti (D.P.I.) in riferimento ai lavori appaltati;
- garantire la sicurezza rispetto ai rischi interferenziali che durante lo svolgimento dei lavori potrebbero originarsi all'interno dei locali.

A seguito dell'analisi

CONCLUSIONI

Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.) :

- è stato redatto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08;